

Edizione di sabato 17 novembre 2018

RISCOSSIONE

Decreto fiscale: rottamazione delle cartelle esattoriali 3.0

di **Angelo Ginex**

IMPOSTE SUL REDDITO

Rivalutazione terreni e quote riaperta per il 2019

di **Alessandro Bonuzzi**

CONTENZIOSO

Non è responsabile la banca per gli accertamenti fiscali del cliente

di **Luigi Ferrajoli**

CONTABILITÀ

La rilevazione del secondo acconto

di **Viviana Grippo**

RISCOSSIONE

Fermo amministrativo

di **EVOLUTION**

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Mediobanca S.p.A.**

RISCOSSIONE

Decreto fiscale: rottamazione delle cartelle esattoriali 3.0

di Angelo Ginex

Il **D.L. 119/2018** (c.d. Decreto fiscale), pubblicato lo scorso 23 ottobre in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il giorno successivo, ha rinnovato la **definizione agevolata dei carichi pendenti** (c.d. rottamazione *ter*), istituito già introdotto dall'[articolo 6 D.L. 193/2016](#).

Secondo quanto stabilito dall'**articolo 3** del citato decreto, i contribuenti hanno la possibilità di estinguere i debiti afferenti ai ruoli affidati all'Agente della riscossione tra il 2000 e il 2017 **senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive** di cui all'[articolo 27 D.Lgs. 46/1999](#).

A tal fine, il contribuente deve presentare **apposita istanza entro il 30.04.2019**, nelle modalità e mediante la modulistica aggiornata predisposta dall'Agente della riscossione, scegliendo se effettuare il **pagamento**:

- **in unica soluzione entro il 31 luglio 2019;**
- **o in massimo dieci rate consecutive e di pari importo e per un massimo di 5 anni** (in particolare, sono previste due rate semestrali che scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno);

e dichiarando di voler **rinunciare ai giudizi pendenti** relativi a detti carichi.

I **pagamenti** possono essere effettuati secondo le seguenti **modalità**:

1. mediante domiciliazione sul conto corrente indicato nella dichiarazione di adesione;
2. mediante bollettini precompilati;
3. presso gli sportelli dell'Agente della riscossione potendo essere, fra l'altro, utilizzati in compensazione i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati verso la Pubblica Amministrazione e che non si siano prescritti.

Nell'ipotesi in cui il contribuente opti per il **pagamento rateale**, potrà beneficiare di un **tasso di interesse** annuo del 2%, più basso rispetto al precedente 4,5%. Inoltre, non trova applicazione l'[articolo 19, comma 3, D.P.R. 602/1973](#) e, in caso di **omesso, tardivo o insufficiente versamento**, il soggetto decade dalla rottamazione, i versamenti a titolo di acconto restano acquisiti e la riscossione coattiva dei carichi riprende il suo corso.

A differenza della rottamazione *bis*, potranno aderire all'istituto in rassegna **anche coloro che**, pur avendo aderito alla prima definizione agevolata ed alla rottamazione *bis*, **non hanno**

provveduto al pagamento integrale e tempestivo delle somme. Nella specie, per coloro che hanno acceduto alla seconda edizione della rottamazione e non hanno corrisposto le rate di luglio, agosto e settembre 2018, l'accesso è subordinato alla **regolarizzazione del pagamento entro il termine differito del 7.12.2018**.

L'Agente della riscossione dovrà comunicare al contribuente l'ammontare delle rate, delle scadenze e delle somme ammesse alla rottamazione **entro il 30 giugno 2019**.

Ai fini del **calcolo delle somme definibili**, si tiene conto solo degli importi già versati e, se il debitore ha già pagato interamente quanto dovuto con precedenti pagamenti parziali, dovrà comunque aderire alla definizione agevolata per beneficiare dei suoi effetti.

Restano, comunque, **acquisite e non sono rimborsabili** le somme relative a debiti definibili versate anteriormente all'adesione alla rottamazione.

Quanto agli **effetti** prodotti dall'adesione, è prevista dapprima la **sospensione dei giudizi pendenti** durante il pagamento di quanto dovuto e successivamente l'**estinzione** degli stessi, a seguito dell'integrale versamento di quanto dovuto. Sono previsti altresì:

1. sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
2. sospensione, fino alla scadenza della prima rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni;
3. impossibilità di iscrizione di nuovi fermi amministrativi e di ipoteche;
4. impossibilità di avviare nuove procedure esecutive e improcedibilità di quelle già in essere;
5. condizione di regolarità del contribuente ai fini di cui agli [articoli 28-ter](#) e [48-bis P.R. 602/1973](#).

Per quanto concerne, infine, l'ambito applicativo della rottamazione *ter*, vengono **riproposte le medesime esclusioni** previste dall'[articolo 6, comma 10, D.L. 193/2016](#); mentre, per quanto concerne le sanzioni amministrative per **violazioni al codice della strada**, la definizione potrà avere ad oggetto unicamente gli interessi e le maggiorazioni di cui all'[articolo 27, comma 6, L. 689/1981](#).

Da ultimo, possono essere ammessi alla definizione agevolata, anche i debiti che sono stati oggetto di **piani del consumatore** o di piani di composizione della **crisi da sovraindebitamento**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LA PACE FISCALE E LA ROTTAMAZIONE-TER

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Rivalutazione terreni e quote riaperta per il 2019

di **Alessandro Bonuzzi**

La bozza della **legge di Bilancio per il 2019** prevede la **riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate** detenute da persone fisiche, società semplici o enti non commerciali nella propria sfera istituzionale alla data del **1° gennaio 2019**.

La rideterminazione del valore dei beni ha effetto sulla determinazione della **plusvalenza** imponibile, quale **reddito diverso** ai fini delle imposte dirette, che si generebbe in capo al possessore in ipotesi di vendita.

L'obiettivo della norma è quello di creare una condizione di vantaggio per quei soggetti che detengono partecipazioni o aree edificabili con **elevati plusvalori latenti** e che hanno intenzione di cederle.

Tuttavia, va tenuto conto che la **convenienza** dell'affrancamento non è affatto scontata e deve essere valutata in ogni singola circostanza, soprattutto negli ultimi anni nei quali le **aliquote delle imposte sostitutive** sono state fissate all'**8%**, misura questa che sarà **confermata anche per la riapertura per il 2019**.

La novella conferma altresì i termini per l'asseverazione della **perizia** e per il versamento dell'**imposta sostitutiva**, o della **prima rata** delle tre, che dovranno avvenire entro il **1° luglio 2019** (il 30 giugno cade di domenica).

Il **versamento tempestivo** dell'imposta sostitutiva determina il **perfezionamento** della rivalutazione; ciò significa che il contribuente **non può modificare** successivamente la scelta liberamente effettuata.

Ne deriva che il mancato pagamento entro la scadenza fa **decadere** il soggetto dalla possibilità di calcolare la plusvalenza partendo dal valore rideterminato; l'eventuale importo versato tardivamente può comunque essere chiesto a **rimborso**. Se invece la prima rata dell'imposta sostitutiva sarà correttamente pagata entro il 1° luglio 2019, ma sarà omesso il pagamento delle rate successive, l'**efficacia** della rivalutazione **non verrà meno** e gli importi non versati e dovuti saranno **iscritti a ruolo**, salvo che il contribuente regolarizzi la sua posizione attraverso l'istituto del **ravvedimento operoso** di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#). Ai fini del perfezionamento a nulla rileva, invece, l'indicazione nel **modello Redditi** dei dati relativi alla rideterminazione del valore.

Il contribuente può rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni detenuti alla data

del 1° gennaio 2019 anche nell'ipotesi in cui abbia **già** in precedenza **usufruito** di analoghe disposizioni agevolative, ancorché la prossima perizia giurata di stima riporti un **valore inferiore** a quello risultante dalla perizia precedente.

La lettera ee) del comma 2 dell'[articolo 7 del D.L. 70/2011](#) ha previsto la possibilità di **scomputare** dall'imposta sostitutiva dovuta l'**imposta sostitutiva eventualmente già versata** in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni. Quindi, in questa circostanza, il contribuente è legittimato a **detrarre** l'imposta già versata dall'imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione senza dover procedere al versamento delle rate ancora pendenti relative alla precedente rideterminazione, ad esempio, secondo la seguente procedura:

- imposta sostitutiva per terreni (o partecipazioni) posseduti al 1° gennaio 2018 = 90;
- prima rata versata entro il 2 luglio 2018 = 30;
- imposta dovuta per i beni posseduti al 1° gennaio 2019 = 100;
- imposta da versare = $100 - 30 = 70$;
- importo prima rata = 23,33.

È evidente che così facendo è **preclusa** la possibilità di chiedere a **rimborso** l'imposta sostitutiva versata in occasione della prima rideterminazione, come pure la stessa non può essere scomputata se già chiesta a rimborso.

Particolare attenzione va posta per i **beni acquisiti per donazione**. Infatti, secondo l'[articolo 68 Tuir](#), in ipotesi di cessione successiva alla donazione, ai fini del calcolo della plusvalenza imponibile, mentre per i **terreni** rileva comunque il **costo risultante dall'atto di donazione** (come nel caso della successione), **per quanto riguarda le partecipazioni, il donatario può "utilizzare" il costo fiscale del donante**, con la conseguenza che un'eventuale rideterminazione del valore effettuata da quest'ultimo sarebbe idonea a ridurre l'ammontare tassabile in capo al donatario ([risoluzione 91/E/2014](#)).

Seminario di specializzazione

PRIVACY: OPERATIVITÀ DELLA NORMATIVA E MODULISTICA DI STUDIO

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

Non è responsabile la banca per gli accertamenti fiscali del cliente

di **Luigi Ferrajoli**

Con l'**ordinanza n. 25393** depositata il **12 ottobre 2018**, la Terza Sezione della Cassazione ha confermato che, in tema di richiesta risarcitoria agli istituti di credito per violazione dell'[articolo 119 T.U.B.](#), ai fini dell'accoglimento della domanda, è necessario che il **ricorrente fornisca la prova del nesso causale fra il comportamento doloso della banca e il danno lamentato**, nella specie discendente dalle contestazioni avanzate tramite avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso specifico, la Corte d'Appello di Milano aveva rigettato l'appello proposto da una S.n.c. e dai soci della stessa, confermando la sentenza del Tribunale di prime cure che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata nei confronti di una banca per **asserito inadempimento agli obblighi di conservazione della documentazione relativa ad operazioni bancarie effettuate dai clienti**, in forza di quanto prescritto dall'[articolo 119 T.U.B.](#).

Secondo quanto asserito dalla società attrice, l'Istituto convenuto aveva **omesso di fornire la copia degli assegni negoziati a suo credito** (e, quindi, degli importi dei corrispettivi versati dai propri clienti e dalla banca incassati) sui conti correnti accessi presso la filiale della banca convenuta, copie che sarebbero state asseritamente necessarie alla società per resistere alla pretesa erariale di accertamento di un maggior reddito d'impresa. In conseguenza della mancata difesa, secondo i ricorrenti, si sarebbe verificato un **aggravio dell'imposizione fiscale** in relazione agli anni 2006 e 2007.

Posto che, come sopra rilevato, anche la Corte territoriale aveva respinto le doglianze avanzate, la società cliente e i soci della medesima avevano proposto ricorso in Cassazione lamentando che entrambi i giudici di merito – per un'errata valutazione delle produzioni documentali (in particolare, dei due processi verbali in contraddittorio) – **non avevano ritenuto provato il nesso causale tra l'inadempimento contestato e il danno patito** sicché, una volta accertatone l'inadempimento, Unicredit avrebbe dovuto rispondere di ogni pagamento che la società non aveva potuto riferire alle fatture emesse negli anni in contestazione.

I ricorrenti ribadivano, altresì, che era stato impossibile per la società cliente approntare le dovute difese tributarie a causa della **tardiva consegna** (avvenuta dopo oltre un anno) da parte di Unicredit della copia degli assegni necessari per contraddire l'illegittima pretesa erariale.

Investita della questione, la Suprema Corte ha dato atto del rilievo per cui, nel corso degli accertamenti dell'Agenzia delle entrate, gli odierni ricorrenti si erano trovati nella **difficoltà di dare riscontro delle movimentazioni bancarie** – soprattutto in entrata – e della loro

corrispondenza con le scritture e i documenti contabili nonché di fornire risposte adeguate in ordine alle operazioni di versamento sul conto di somme di denaro, complessivamente importanti.

Per tale ragione, l'Agenzia delle Entrate era pervenuta ad accertare un reddito d'impresa ed un valore della produzione imponibile ai fini Irap diversi e maggiori rispetto a quelli dichiarati per gli anni 2006-2007, così **imponendo il pagamento delle somme evase**.

La Cassazione ha tuttavia osservato che, nonostante l'obbligo per l'Istituto di fornire, ex [articolo 119 T.U.B.](#), la documentazione bancaria richiesta, la **società cliente non aveva tuttavia provato il nesso causale** fra il comportamento colposo della banca (conseguente all'inosservanza della richiamata disposizione) e il danno lamentato, quale asserita conseguenza degli accertamenti dell'Agenzia.

Questi ultimi si basavano sostanzialmente sulla **non coincidenza fra il fatturato della società e quanto dalla stessa incassato**, per cui **la concreta disponibilità degli assegni in questione non avrebbe comunque potuto scongiurare gli esiti dell'accertamento stesso**.

Sul punto, la Corte ha legittimamente rilevato come **l'Agenzia avesse ripreso a tassazione tutti gli accrediti non giustificati** – circostanza questa dalla quale era scaturito un reddito imponibile accertato di gran lunga superiore a quanto effettivamente dichiarato – **argomentando come detto divario non potesse essere colmato con la documentazione richiesta all'istituto**.

Per tutto quanto esposto, argomentando la Cassazione come l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, **integrasse un giudizio di merito, come tale sottratto al sindacato di legittimità** – posto che *“il ragionamento posto a base delle conclusioni”* era *“caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico”* – la medesima ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Seminario di specializzazione

LE ALIQUOTE IVA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA

Scopri le sedi in programmazione >

CONTABILITÀ

La rilevazione del secondo acconto

di **Viviana Grippo**

Come ogni anno il prossimo 30 novembre scadrà il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte Ires e Irap.

Il legislatore ha previsto che **l'ammontare dell'acconto debba essere versato**, come sappiamo, in parte in giugno, per il 40% del dovuto, e la parte restante il prossimo 30 novembre.

Il calcolo dell'acconto, da suddividersi nelle due scadenze, può avvenire con **due metodi**, lo **storico** o il **previsionale**.

Il primo, **storico**, prevede che l'acconto si determini applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2017. In particolare il legislatore prevede che gli acconti Ires dovuti siano pari al **100% dell'imposta netta** del periodo di imposta come risultante dal rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Redditi 2018. L'ammontare dell'**acconto Irap** è invece pari al 100% dell'imposta netta del periodo di imposta di cui al rigo "Irap dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Irap 2018.

È tuttavia possibile ridurre l'ammontare del versamento con il **metodo previsionale** qualora si ritenga che le imposte dovute per l'anno 2018 siano inferiori a quelle determinate nel precedente esercizio.

Ovviamente, se applicando il metodo previsionale il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia delle entrate potrà irrogare le **sanzioni** nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto "avviso bonario"), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

All'atto del pagamento in scadenza il prossimo 30.11 si potrà considerare concluso il processo contabile di registrazione delle imposte che dovrà vedere accreditato nell'attivo il totale degli **acconti pagati** e al contempo l'azzeramento dei debiti iscritti in data 31/12/2017.

Si riepilogano **le scritture relative alle imposte e ai relativi pagamenti**.

La rilevazione delle imposte derivanti dalla presentazione del modello Unico coinvolge, durante l'anno diversi momenti. Partiremo, per comodità, dalla rilevazione di fine esercizio nella quale, sulla base dei calcoli effettuati, l'impresa dovrà rilevare in avere il debito nei confronti dell'erario rilevando contemporaneamente a costo, in dare, **l'imposta**. In sede di versamento a **saldo delle imposte** dirette dovrà essere versato anche **l'acconto per**

l'esercizio in corso alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi; tale acconto, l'anno successivo, sarà scalato dal debito a saldo. Da ultimo, a undici mesi dall'inizio dell'esercizio, dovrà essere versato la **seconda parte dell'acconto** sull'esercizio in corso. Queste norme valgono sia per l'Irap che per l'Ires.

In sede di redazione di bilancio la società avrà rilevato le scritture come segue:

Ires di competenza (sp) a Erario c/Ires (sp)

Irap di competenza (sp) a Erario c/Irap (sp)

All'atto del pagamento delle imposte, saldo e acconto, la scrittura da rilevare sarà la seguente:

Diversi a Banca c/c (sp)

Erario c/lres (sp)

Erario c/acconti Ires (sp)

Diversi a Banca c/c (sp)

Regioni c/lrap (sp)

Regioni c/acconti Irap (sp)

Special Event
**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**
Scopri le sedi in programmazione >

RISCOSSIONE

Fermo amministrativo

di **EVOLUTION**



Il fermo amministrativo è stato introdotto nell'ordinamento italiano dall'articolo 1, comma 4, D.L. 669/1996 convertito con modificazioni dalla L. 30/1997, ed è un provvedimento di natura cautelare volto a tutelare una garanzia patrimoniale del credito.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Riscossione", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le regole previste per l'applicazione del fermo amministrativo.

Il fermo amministrativo in ambito tributario, disciplinato dall'[articolo 86, D.P.R. 602/1973](#), è posto in essere dal concessionario della riscossione a seguito del mancato pagamento di tributi dovuti dal contribuente nei confronti di pubbliche amministrazioni quali ad esempio:

- Regioni;
- Province;
- Comuni,
- Inps
- Agenzia delle Entrate.

In linea generale **oggetto** del fermo amministrativo sono i **beni mobili registrati** (ad esempio veicoli, natanti).

Decorso 60 giorni dalla notifica di una cartella di pagamento, ai sensi degli [articoli 50 e seguenti D.P.R. 602/1973](#), il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

In altri termini, ai sensi dell'articolo 1, D.M. 503/1998 il concessionario procede con l'iscrizione al PRA del fermo di autoveicoli e/o motoveicoli intestati al debitore, impedendogli di:

- circolare con il veicolo sottoposto a fermo;
- demolirlo;
- radiare dal PRA il veicolo.

Ai sensi dell'[articolo 86, D.P.R. 602/1973](#), la **procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati** è avviata dall'agente della riscossione con la **notifica** al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una **comunicazione preventiva** contenente l'avviso che, **in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento** che lo dispone **nei registri mobiliari**, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.

Il debitore per veder cancellare il fermo dovrà pagare il *quantum debeatur* ricorrendo se ne è il caso anche alla rateizzazione degli importi (si veda la *Scheda di studio* cartella di pagamento: notifica, contenuto, vizi, pagamento somme).

Saldata il debito, il contribuente **presenterà all'ufficio del PRA** oltre al **certificato di proprietà**, il **provvedimento di revoca del fermo** in originale rilasciato dal concessionario della riscossione dal quale risulteranno:

- i dati del mezzo;
- i dati del debitore;
- l'importo del credito di cui si chiede la cancellazione;

al fine di procedere con la cancellazione del fermo e rendere nuovamente libero il veicolo di circolare (tale richiesta ai sensi dell'[articolo 7, comma 2, lettera gg-octies](#)), [D.L. 70/2011](#) non è soggetto al pagamento di spese né all'agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri).

Una volta **cancellato il fermo**, **sarà rilasciato un nuovo certificato di proprietà**.



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Mediobanca S.p.A.**



MEDIOBANCA

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: rallenta l'economia tedesca nel terzo trimestre del 2018

- L'industria tedesca dell'auto risente del passaggio alla normativa WLTP, dell'escalation della guerra commerciale USA-Cina e quindi del rallentamento della domanda cinese
- Gli indicatori congiunturali continuano a segnalare un indebolimento del *momentum* dell'economia tedesca
- Diventa importante, nelle prossime settimane, monitorare se il rallentamento abbia carattere temporaneo o rifletta fattori strutturali

Rallenta l'economia tedesca nel terzo trimestre del 2018. In T3 il **PIL tedesco è sceso dello 0.2% su base trimestrale** (consenso

EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

negativamente sulla crescita tedesca (che conta il 5% del PIL tedesco) e dell'Area Euro in T3, ma non in T4 supportando l'idea che il dato di T3 sia solo un rallentamento temporaneo. Ora la BCE ridefinirà le proprie aspettative per la congiuntura dell'Area euro in occasione della riunione di politica monetaria di dicembre, quando avrà a disposizione le nuove previsioni di crescita ed inflazione. Di fatto, **il passaggio alla nuova procedura di omologazione WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test**

Procedure) ha interessato l'industria *automotive* in vari modi. In primo luogo, ha aumentato le vendite di automobili e le immatricolazioni all'inizio dell'estate, quando i concessionari hanno cercato di svuotare i loro magazzini prima della scadenza degli adempimenti del regolamento, trasferendo così crescita da T3 a T2. In secondo luogo, i **ritardi nella certificazione hanno interrotto la produzione automobilistica ed in particolare questo è stato vero e significativo per Volkswagen**; in terzo luogo, sono aumentate le scorte di modelli di automobili prive della certificazione e, in quarto luogo, si sono avuti ritardi nelle consegne (e quindi nelle registrazioni). La concentrazione su Volkswagen spiega perché in altri paesi produttori di automobili come Francia, Regno Unito e Spagna la produzione sia stata influenzata meno pesantemente della Germania. L'associazione dell'industria automobilistica tedesca Vda, alla luce degli ultimi dati, prevede che la produzione di auto in Germania nel 2018 raggiungerà i 5.3 milioni di unità (-7% rispetto al 2017) ed esportazioni pari a 4.1 veicoli (-6%). Non si conosce ancora la scomposizione per componenti del PIL di T3 che verrà pubblicata il 23 novembre, ma le indicazioni dell'ufficio federale di statistica hanno confermato **il rallentato della domanda estera** (con un calo delle esportazioni e un aumento delle importazioni), mentre a livello di domanda interna, i segnali sono stati contrastanti con **la caduta della spesa dei consumatori, a fronte di un leggero aumento del consumo pubblico e di un più marcato aumento in investimenti attrezzature e costruzioni**. Il calo delle esportazioni è imputabile al calo della domanda di automobili, mentre il solido guadagno nelle importazioni indica una certa forza della domanda interna e suggerisce un rimbalzo in T4. Inoltre, in prospettiva, i dati relativi alla produzione di automobili sembrano suggerire che circa la metà del deterioramento rispetto a T2 rifletta una temporanea interruzione della produzione nel settore prima dell'entrata in vigore procedure di controllo delle emissioni. **Tuttavia, le nuove certificazioni WLTP non sono l'unico freno per il settore automobilistico tedesco, si aggiungono il rallentamento della crescita cinese e le continue tensioni protezionistiche**, con in timore di imposizioni di dazi o quote di importazione da parte dell'amministrazione statunitense sulle auto prodotte in Europa. In particolare, sebbene recentemente si sia assistito ad un **cambiamento di intonazione della politica monetaria e fiscale cinese** l'allentamento monetario e fiscale finora implementato dovrebbe riflettersi in una migliore attività economica con un ritardo di circa due trimestri, quindi non prima del primo trimestre 2019. **Questi timori vengono rafforzati anche**

dalla pubblicazione delle survey congiunturali. In settimana la pubblicazione dell'indice ZEW per novembre, che misura la fiducia degli investitori, ha confermato la perdita di slancio dell'economia tedesca. L'indice ZEW sulla situazione corrente l'indice si è attestato a 58,2, in calo più delle attese (consenso 65.0, valore precedente 70,1) a fronte di aspettative per il futuro che si portano a -24,1 (consenso -26, valore precedente -24,7). A livello settoriale i cali principali sono stati fatti registrare dai settori chimico, delle costruzioni, meccanico, dell'acciaio e bancario, mentre tra quelli che mettono a segno un miglioramento si segnalano l'automobilistico, il commercio al dettaglio e le utilities. Invariato il sotto-indice relativo ai servizi. La *survey* della Commissione Europea sui fattori che stanno rallentando la produzione mostra un rinnovato timore di scarsità di domanda. **Queste potrebbero essere un indicazione di un cambiamento fondamentale e non solo di un rallentamento temporaneo.**